

Verbale di Assemblea straordinaria del 10.07.20

Il 10 luglio 2020 alle ore 9.30 In Salerno alla Viale Kennedy 4 in SALERNO presso la sede dell'Associazione STRADE SICURE si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modificazione dello Statuto per regolamentare l'Associazione al **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**;
- 2) Approvazione del testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente RITA PASTORE, il quale chiama a fungere da segreteria la Sig.ra STEFANIA ROMANO.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è regolarmente costituita in quanto sono presenti tutti i soci ed atta a deliberare a norma di statuto.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le modifiche nel nuovo statuto sono state effettuate per regolamentare l'Associazione al **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**:

ALL'ART. 1 - alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Strade Sicure APS"** oppure **"Strade Sicure - Associazione di promozione sociale"** e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ALL'ART. 2 - l'aggiunta di altri scopi sociali:

- 1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c D.lgs n.117/2017);
- 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h D.lgs n.117/2017);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i D.lgs n.117/2017);
- 4) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. w D.lgs n.117/2017);
- 5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lett. z D.lgs n.117/2017).
- 6) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 7) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 8) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e

- successive modificazioni;
- 9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale; di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - 10) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Gli articoli dello statuto sono variati in quanto alcuni accorpati come ad es. l'art.1 che accorpa i precedenti 1-2-3; e gli articoli che riguardano i soci sono art. 3-4-5e non come il precedente art. 5-6-7-8-9- pertanto gli articoli saranno 24 e non 28 come il precedente statuto.

Sono stati aggiunti negli articoli alcune condotte da svolgere per la regolare gestione burocratica dell'Associazione.

Apertasi la discussione diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con l'atto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

Al termine l'Assemblea con voto unanime delibera di apportare le modifiche statutarie proposte e approva, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo statuto sociale aggiornato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e relativo allegato (statuto) che ne forma parte integrante.

Il Presidente dovrà chiedere la registrazione del presente atto con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

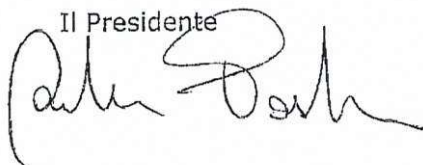
Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 11.00 previa approvazione del presente verbale.

Il Segretario...



Salerno, 10.07.20

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 2269 del 22 LUG 2020
per l'importo di € 22 LUG 2020
Salerno, li 22 LUG 2020

Anna Aralino

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "STRADE SICURE "

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Strade Sicure", di seguito indicata anche come "Associazione", costituita con scrittura privata addì 03.10.2012 in Salerno registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Eboli il 04.10.2012 n.4772 serie 3.

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Strade Sicure APS" oppure "Strade Sicure Associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno al Viale Kennedy n.4. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione opera nel territorio della Provincia di Salerno.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

art. 5 D.lgs n.117/2017:

- 1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c D.lgs n.117/2017);
- 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h D.lgs n.117/2017);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i D.lgs n.117/2017);
- 4) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. w D.lgs n.117/2017);
- 5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lett. z D.lgs n.117/2017);
- 6) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 7) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 8) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 10) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni in materia di sicurezza stradale e di solidarietà sociale:

- promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione, comunicazione ed informazione sui temi della sicurezza stradale;
- attività di istruzione e formazione in materia di educazione e sicurezza stradale a vari livelli, svolte dai propri associati abilitati con adeguata preparazione e formazione, rivolte a vari soggetti, privati, Enti ed istituzioni pubbliche;
- stipula di protocolli d'intesa con gli Enti pubblici di governo del territorio (stato regioni province comuni) ed altri enti ed associazioni pubbliche, per l'attuazione di iniziative comuni e servizi sui temi della sicurezza stradale;
- svolgimento di servizi di prevenzione attraverso il controllo della rete viaria al fine di segnalare in forma preventiva eventuali situazioni di pericolo o di difformità delle Infrastrutture rispetto agli standard di sicurezza;
- ricerca, individuazione, elencazione e conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;
- capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari;
- assistenza al cittadino in caso di sfortunati eventi su strada, per informarlo, per alleggerire e favorire la viabilità pedonale e per incoraggiare i bambini nella formazione di una vera e propria cultura civica e di cittadinanza attiva, per aiutare gli anziani a vivere il proprio quartiere a misura umana;
- prestazione di conforto umano e assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o sensibilizzazione delle strutture pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
- ricerca scientifica al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle Infrastrutture stradali, della rete viaria (attraverso i dispositivi di segnalazione o di preavviso), e dei veicoli in genere; aderire a progetti di Enti pubblici e privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità dell'associazione stessa, anche mediante partnership o attuazione di propri progetti;
- reinserimento sociale dei condannati e degli internati, con applicazione degli stessi ad occupazioni durante l'espiatione della pena o della misura di sicurezza, anche la fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post detentiva e la prestazione della propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi, mediante la stipula di convenzioni con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno.



Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche di maggiore età e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori - coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;
- soci ordinari - coloro che hanno presentato domanda di adesione accettata;
- soci sostenitori - coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività

- dell'associazione;
- soci onorari – coloro che hanno fornito un significativo contributo alla vita dell'associazione stessa, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutte le categorie di soci hanno pari diritti ed obblighi ad eccezione dei soci sostenitori e dei soci onorari che sono privi dell'elettorato passivo ed attivo e non sono obbligati a versare la quota sociale annua.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti Interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei garanti (anche monocratico);
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea



1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni e i rinnovi.
 - delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
 - nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata con avviso, contenente data ora e luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, affisso nella bacheca della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, co. 4, del presente statuto.
L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
 - tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.
Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla

base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al il numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, nella more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

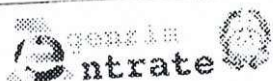
Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

95140960659

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE STRADE SICURE ITALIA FUTURA

TIPO ATTIVITA'

949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA CASA POLLA 58

C.A.P.

84133

COMUNE

SALERNO

PROV.
SA**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE

PSTGRD74C16H703V

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

POSTIGLIONE GERARDO

DATA 03/10/2012

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SALERNO

IL FUNZIONARIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "STRADE SICURE ITALIA FUTURA"



Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione "STRADE SICURE ITALIA FUTURA", regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale e dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4. L'Associazione, intende promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e prevenzione di situazioni di pericolo al fine di aumentare la sicurezza stradale ed in genere conseguire l'obiettivo di ridurre i possibili incidenti e vittime della strada. Iniziative, azioni ed interventi comunque pienamente coerenti con le politiche Europee, Nazionali e Regionali in vigore.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione Nazionale no-profit "STRADE SICURE ITALIA FUTURA" ha la sua sede legale nel Comune SALERNO in Via Casa Polla, n°58 CAP 84132.

Essa potrà avere un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

Durante l'esistenza dell'Associazione la sede legale potrà subire variazioni e ne sarà data comunicazione agli associati.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione no-profit "STRADE SICURE ITALIA FUTURA" ha durata indeterminata.

Art. 4 - OGGETTO

L'Associazione "STRADE SICURE ITALIA FUTURA", intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di svolgere azioni dirette in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo a:

- Campagne di sensibilizzazione, comunicazione ed informazione sui temi della sicurezza stradale;
- Attività di istruzione e formazione in materia di educazione e sicurezza stradale a vari livelli, svolte dai propri associati abilitati con adeguata preparazione e formazione, rivolte a vari soggetti siano essi privati, Enti, ed istituzioni pubbliche;
- Stipulare protocolli d'intesa con gli Enti pubblici di governo del territorio (Stato, Regioni, Province, Comuni) ed altri enti ed associazioni pubbliche, per l'attuazione di iniziative comuni e servizi sui temi della sicurezza stradale;
- Svolgere servizi di prevenzione attraverso il controllo della rete viaria al fine di segnalare in forma preventiva eventuali situazioni di pericolo o di difformità delle infrastrutture rispetto agli standard di sicurezza;
- Ricerca, individuazione, elencazione e conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;
- Un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari;
- Conforto umano e, quando possibile, assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
- Ricerca scientifica al fine di migliorare le condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, della rete viaria (attraverso dispositivi di segnalazione o di preavviso), e dei veicoli in genere.

Per il raggiungimento dei propri fini sociali, intende promuovere per privati, imprese, associazioni, ed Enti pubblici, Servizi e prodotti tramite convenzioni e rapporti di prestazione su incarico e/o progetto di collaborazione quali:

- commerciali e marketing: mobiliari e immobiliari; bancari, finanziari e assicurativi; informatici e pubblicitari; assistenza e tutela, anche legale, dei diritti degli associati; lo sviluppo di attività culturali, di beneficenza e di solidarietà anche attraverso la raccolta di fondi; editoriali, anche tramite specifiche pubblicazioni periodiche dirette; telecomunicazioni, energia e ambiente; formazione e ricerca del personale; pubblica utilità; viaggi e

tempo libero; ludico-ricreativi; promozione e gestione, sia dirette che di terzi, di comunità quali asili, alberghi, centri vacanza, abitazioni e residenze; promozione e gestione, sia dirette che di terzi, di ristoranti, bar, discoteche, spiagge pubbliche, centri sportivi; organizzazione di eventi, spettacoli, fiere, convegni, conferenze e dibattiti; convenzioni che operano similmente per servizi professionali legali, fiscali amministrativi, medico specialistici, tecnici; assistenza e consulenza professionale agli associati; l'attività immobiliare diretta inclusa la costruzione e la ristrutturazione; il settore del free-time in genere e attività connesse; la promozione distrettuale e territoriale di specifici settori produttivi e artigianali; Applicativi multimediali in genere, Video, Videocorsi, Manuali cartacei ed elettronici soluzioni software di vario genere, applicativi web ed Internet, ricerche dati, statistiche ed attività affini.

- il recruiting e la formazione del personale; la realizzazione di programmi di studio e riqualificazione del personale con articolare interesse verso programmi per l'inserimento dei giovani in prima occupazione; il commercio elettronico in tutte le sue forme e contenuti; la realizzazione di ricerche e studi settoriali con applicazione alle start up aziendali; L'Associazione potrà eventualmente aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa, anche mediante partnership o l'attuazione di propri progetti.

Art. 5

L'Associazione no-profit "STRADE SICURE ITALIA FUTURA" opera mediante le prestazioni degli Associati e di terzi che offrono le proprie competenze e abilità professionali a titolo volontario ed in forma totalmente gratuita.

Art. 6 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

- Il numero dei Soci è illimitato.

- Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci in formato elettronico e/o cartaceo.

- Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci Ordinari e Soci Sostenitori, ed Iscritti tutte le persone fisiche maggiorenni (uomini e donne).

- Le persone giuridiche (Società e Enti) che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, potranno esclusivamente avere la qualità di Socio Sostenitore.

- L'adesione all'associazione ha carattere libero e volontario.

- Il Socio si impegna al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi. I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia all'interno dell'Associazione che nella vita esterna all'Associazione. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 7 - AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dal richiedente, oppure attraverso il modulo di domanda, è deliberata a giudizio insindacabile del Comitato direttivo, composto minimo da n. 3 (tre) persone. Il socio avrà risposta scritta circa l'esito della sua istanza di iscrizione.

Art. 8

Sono aderenti all'Associazione:

- **Soci Fondatori:** - persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di assemblea ordinaria annuale;

- **Soci Sostenitori:**

- a) coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso;

- b) Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati, stipuleranno un'apposita convenzione con l'Associazione.

Essi sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso.

- Soci Ordinari:

- le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui domanda verrà accolta dal Consiglio Direttivo, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo.

- **Soci Iscritti** sono le persone fisiche che intendono aderire come semplici iscritti all'associazione, versando una quota minima di contribuzione, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo e potranno accedere ai vari servizi on-line e di informazione veicolati attraverso il sito web dell'associazione. Quando riterranno opportuno potranno comunque modificare il loro stato divenendo soci sostenitori od ordinari.

Art. 9 - SOCIO ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota, ma solo ad una libera e volontaria donazione.

Art. 10 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali inerenti l'Associazione "STRADE SICURE ITALIA FUTURA", si prevedono a titolo gratuito, senza alcuna pretesa di compensi per l'attività prestata, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e quantificate nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno. Altra cosa è l'eventuale prestazione professionale dei soci sotto qualsiasi forma, prestata all'associazione stessa che avrà comunque sempre contenuto sinallagmatico da valutarsi caso per caso. Inoltre i soci che forniscono la loro attività presso l'Associazione stessa, possono essere assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi.

Art. 11 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per decesso: l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata; il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all'Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Garanti o dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 13 - I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- se maggiorenni, di votare direttamente o per delega ad altri associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di consultare il verbale delle Assemblee tenuto presso la sede legale dell'Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);

- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

- ogni Socio Fondatore, Sostenitore ed Socio Ordinario maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto, i Soci Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 14 - GLI ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE "STRADE SICURE ITALIA FUTURA"

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Garanti o Proviviri

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere seguite tramite l'utilizzo di videoconferenza.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee saranno pubblicati nella bacheca della associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il Regolamento interno; approvare il programma ed il bilancio preventivo; approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente; deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza; fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo:

- la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa evoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri, che resta in carica un triennio, con possibilità di rielezione per i suoi componenti.

I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Ai Soci onorari, qualora esistano, sono riservati due posti di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario, n. 1 (uno) Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sarà pubblicato nella bacheca della associazione almeno dieci giorni prima della data prevista.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione:

- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
 - istituisce e sopprime le sedi locali dell'Associazione e può trasferire la sede dell'associazione, nel rispetto dell'art. 2 del presente Statuto;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, in aderenza alla vigente normativa civilistica. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, procede a sostituirlo per cooptazione sino alla scadenza naturale del triennio;
 - nomina all'unanimità i "Soci Onorari";
 - può ampliare all'unanimità il numero dei membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli esclusivamente tra i "Soci Onorari";
 - può accendere conti correnti bancari o postali, presso banche o uffici postali locali, nei quali saranno versati tutti i contributi in denaro avuti in versamento, le quote associative e tutte le somme provenienti dalle attività riportate all'art.6(sei) del presente statuto. Sin da ora il Consiglio Direttivo delega e concede al Presidente ed al Tesoriere i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari e li autorizza ad operare sugli stessi. I 2 (due) soggetti (Presidente e Tesoriere) dovranno operare, su detti conti, in forma congiunta per qualsiasi importo in uscita dal conto o dai conti intestati all'associazione escludendo all'uopo qualsiasi altra procedura che consenta l'uscita di qualsiasi importo.
- Che i soggetti delegati alle operazioni bancarie con prelievo di somme (Uscite) sono direttamente responsabili sull'adozione di detti movimenti, nei confronti del Consiglio direttivo, e sono tenuti al pieno rispetto dei deliberati dello stesso Consiglio direttivo, e sono responsabili rispetto alle norme vigenti in materia.
- Le quote associative ed altre eventuali entrate potranno essere raccolte mediante POS elettronici e virtuali sul web.

- I membri del Consiglio Direttivo non sono personalmente responsabili per eventuali perdite connesse ad attività dell'Associazione purché queste attività siano state accordate dal Consiglio Direttivo nel suo insieme e sotto la supervisione dell'Assemblea. In caso di contrasto in materia, ogni associato può rivolgersi al Collegio dei Garanti o Proibiviri il cui giudizio è insindacabile.

Tutti gli associati potranno prendere visione del registro dei conti dell'Associazione.

Art. 17 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Presidente potrà essere eletto solo tra i soci fondatori dell'associazione o tra i Soci Onorari indicati e nominati dal Consiglio Direttivo.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo mentre tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa sono delegati collegialmente al Consiglio Direttivo.

Al Presidente è affidato il compito e la titolarità di accendere i conti correnti bancari, postali ed altri conti on-line e di gestirne le principali operazioni. Tali conti saranno finalizzati alla riscossione o versamento dei proventi dell'associazione, attraverso i normali sistemi bancari e sistemi elettronici, ed in relazione a prelievi o disposizioni di pagamento è autorizzato nel rispetto delle norme di cui agli artt. 16 e 21 del presente statuto.

Il Presidente, infine, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Tesoriere.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, informando successivamente entro 30 giorni i componenti il consiglio e sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

- Il Segretario è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo che lo può individuare anche tra i Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari;

- Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;

- Il Segretario redige il protocollo della corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura.

inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

Art. 20 – IL TESORIERE

- Il Tesoriere è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo solo tra i soci fondatori o tra i Soci Sostenitori, ed Onorari.

- Il Tesoriere, dovrà aver cura della gestione della cassa dell'Associazione e della contabilità effettuando le relative verifiche;

- Il tesoriere sarà delegato a svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie relative alla gestione di conti correnti bancari e/o postali ed altre eventuali forme di conto. Su detti conti, lo stesso potrà operare nelle seguenti modalità:

- Prelievi o emissione di titoli di spesa (assegni di c/c o circolari) per qualsiasi somma disponibile in forma congiunta con la sua firma e quella del Presidente . - Il Tesoriere potrà effettuare i versamenti presso i conti correnti bancari o postali delle quote associative, delle donazioni e delle attività dell'Associazione;

- E' autorizzato ad eseguire i necessari prelievi per l'attività dell'associazione secondo le norme predette;

- controlla la tenuta dei libri contabili, predispongono (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

- Il Tesoriere è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;

- Il Tesoriere potrà rilasciare liberatorie e quietanze.

Art. 21 - COMITATO DEI GARANTI E DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea elegge un **Comitato dei Garanti o Probiviri** costituito da 3(tre) componenti, scelti anche fra i non Soci. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere. Partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno. Tale incarico è svolto a titolo gratuito ad eccezione di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati .

Art. 22 - DURATA DELLE CARICHE E GRATUITA'

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 3 (tre) anni. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 23 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione: i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni acquisiti dall'Associazione risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

€14,62
 00035200
 00015679
 0001-00004
 IDENTIFICATIVO
 03/10/2012 22:26:41
 CP: 0168340/2208
 01082640692792
 0 1 08 264069 279 3

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi da privati ed enti pubblici; donazioni e lasciti testamentari; quote associative; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 25 - IL BILANCIO

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre del 2011. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno da 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 28 di Febbraio di ciascun anno, nella stessa Assemblea il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati, anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e di beneficenza.

Art. 26 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.

Data

Firma

Gerardo Postiglione
 Rosario Manzo
 Antonella Landi

Postiglione / 6
Manzo
Landi

Entrate

168,00
[Signature]